

COMUNE DI BOJANO

Provincia di Campobasso

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE
(nominata con D.P.R. del 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D. LGS. N. 267/2000)

ORIGINALE
n. 10 del 18 APRILE 2020

OGGETTO: RICHIESTA PROROGA DI 180 GIORNI PER L'ULTIMAZIONE DELLA RILEVAZIONE DELLA MASSA PASSIVA.

L'anno duemilaventi, il giorno diciotto del mese di aprile, alle ore 10,00 e segg., mediante sistema di videochiamata, si è riunita la Commissione Straordinaria di Liquidazione, nominata con D.P.R. 3 gennaio 2019, ai sensi dell'art. 252 del D.Lgs. n. 267/2000, con l'intervento dei sigg.:

dott. Fabrizio	COCOLA	Presidente	presente
dott. Pasquale	DE FALCO	Componente	presente
dott. Vincenzo	BISOGNO	Componente	presente

Assicura la verbalizzazione del presente atto il componente della Commissione dott. Pasquale De Falco;

L'emergenza derivante dalla epidemia Covid-2019, impone l'adozione di misure organizzative temporanee, in grado di "governare" l'emergenza sanitaria in corso. Risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori, quali la partecipazione a distanza delle sedute della Commissione con possibilità di tutti i componenti di interloquire, nel rispetto del metodo collegiale della seduta.

Si dà atto che i Commissari sono collegati telematicamente per mezzo di videochiamata da luogo diverso dal Comune di Bojano. Inoltre, si dà atto che l'applicazione in questione consente il riconoscimento facciale e vocale, l'identificazione reciproca dei partecipanti e l'interazione reciproca. La votazione avviene per alzata di mano.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Bojano, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 9.08.2018, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;
- con decreto del Presidente della Repubblica in data 03.01.2019, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 19 del 23/01/2019 è stata nominata la Commissione Straordinaria di liquidazione per

l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso del Comune di Bojano, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

- ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del D. Lgs. n. 267/00 e del D.P.R. n. 378/93 la Commissione Straordinaria di liquidazione si è insediata in data 21.01.2019, entro 5 giorni dalla notifica del decreto di nomina, giusta deliberazione n. 1 con la quale è stato individuato anche il Presidente:

FATTO presente che con precedente propria deliberazione n. 2 del 25.01.2019, è stato approvato l'avviso per l'avvio delle procedure connesse alla rilevazione della massa passiva, regolarmente pubblicato;

CONSIDERATO CHE con successiva deliberazione n. 9 del 27.03.2019, ai sensi dell'articolo 254, comma 2 del TUEL, il termine scadente il 27.03.2019 è stato prorogato di trenta giorni, al 26.04.2019, al fine di favorire la più ampia partecipazione da parte dei soggetti legittimati alla procedura di rilevazione della massa passiva mediante la presentazione di apposita istanza;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 12 del 12 LUGLIO 2019 avente ad oggetto: "Relazione sullo stato dei lavori e richiesta proroga di 180 giorni per l'ultimazione della rilevazione della massa passiva", è stata richiesta al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di 180 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva del Comune di Bojano;

RICHIAMATA la deliberazione n. 13 del 11 novembre 2019, con quale veniva nominato il nuovo Presidente della Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso;

ATTESO CHE con deliberazione n. 14 del 16 dicembre 2019 si è dato atto dell'insediamento della nuova commissione straordinaria di liquidazione nominata, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo n. 267/2000, con decreto del Presidente della Repubblica del 3 gennaio 2019, nelle persone del dott. Fabrizio Cocola, del dott. Pasquale De Falco e con decreto del Presidente della Repubblica del 02 dicembre 2019, nella persona del dott. Vincenzo Bisogno;

DATO ATTO CHE con deliberazione n. 1 del 13 GENNAIO 2020 avente ad oggetto: "Richiesta proroga di 90 giorni per l'ultimazione della rilevazione della massa passiva.", è stata richiesta al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di 90 giorni, in vista della ulteriore proposta all'amministrazione Comunale di Bojano di adozione della modalità semplificata di liquidazione del debito di cui all'art. 258 del testo Unico, al fine di accelerare le operazioni di risanamento e contenere le spese, così come avvenuto con successiva deliberazione n. 3 del 03/02/2020;

ATTESO CHE, entro i termini di richiesta della precedente proroga, erano state presentate 154 istanze di ammissione alla massa passiva e successivamente, sono state presentate ulteriori 6 istanze per un totale complessivo di 160 domande;

CONSIDERATO CHE dalla rilevazione attuale delle istanze presentate, l'importo totale della massa passiva sommariamente ammonta ad € 18.702.837,62 oltre eventuali altre spese accessorie;

RICHIAMATO l'art. 5, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito dalla legge 28 maggio 2004, n. 140, che testualmente recita:

Ai fini dell'applicazione degli articoli 252, comma 4, e 254, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono compresi nelle fattispecie ivi previste tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del medesimo testo unico;

DATO ATTO, altresì, che dall'analisi delle singole pratiche si è rilevato che la stragrande maggioranza dei debiti inseriti nella rilevazione sono privi di precedente impegno di spesa e, quindi, della conseguente liquidazione amministrativa ex art. 184 del T.U.E.L. 267/2000;

CONSIDERATO CHE la situazione sopra esposta integra la fattispecie dei debiti fuori bilancio ex art. 194, lettera e) del suddetto testo unico;

RICHIAMATA la nota prot. 8491 del 9 maggio 2019 con la quale la Commissione Straordinaria di liquidazione chiedeva di provvedere con urgenza alla quantificazione del fondo cassa, opportunamente rettificato, al fine di consentire la prosecuzione delle attività previste dalla normativa vigente, rimasta ad oggi inevasa da parte dell'Amministrazione comunale;

DATO ATTO CHE per la quantificazione del fondo veniva richiesta una preliminare ricostituzione della consistenza delle somme vincolate utilizzate dall'Ente per il pagamento delle spese correnti, a norma dell'art. 195 del T.U.E.L., mediante entrate di parte corrente non vincolate, incassate successivamente al 31.12.2017 ed entro la data di dichiarazione del dissesto;

DATO ATTO CHE ad oggi nonostante le numerose sollecitazioni mosse all'amministrazione comunale di Bojano la Commissione non ha ricevuto alcun riscontro in merito;

RICHIAMATA la nota prot. 10695 del 10/06/2019 con la quale si sollecitava, ancora una volta e con estrema urgenza, di ottemperare a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) del D.P.R. 378 del 1993, con il conseguenziale trasferimento dei fondi sul conto della Commissione straordinaria, acceso presso il Tesoriere comunale, rimasta anch'essa inevasa;

DATO ATTO CHE la Commissione ha ritenuto di dover richiedere ai responsabili dei servizi dell'ente l'attestazione prevista dall'art. 254, comma 4, del citato T.U. al fine di poter assumere ogni informativa preordinata al riconoscimento del debito;

RICHIAMATA la nota prot. 10772 del 11/06/2019 con la quale si sollecitava, con estrema urgenza, di ottemperare a quanto previsto dal T.U.E.L. all'art. 254 comma 4, ed in particolare il Settore finanziario, che nonostante le richieste da parte di questa Commissione non ha prodotto ad oggi neppure un'attestazione;

CONSIDERATO che ogni responsabile di servizio ha avuto ben oltre i 60 giorni di tempo, ai sensi del citato art. 254, IV comma, per rilasciare l'attestazione richiesta;

ATTESO CHE, nonostante i numerosi solleciti, l'ultimo a mezzo pec in data 10/09/2019, prot. 15914 del 11/09/2019, l'Amministrazione non ha riscontrato nessuna delle seguenti note:

1. prot. 8491 del 9 maggio 2019 per la quantificazione del fondo cassa, opportunamente rettificato;

2. prot. 10695 del 10/06/2019 per quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lett. a) del D.P.R. 378 del 1993, con il conseguenziale trasferimento dei fondi sul conto della Commissione straordinaria;

3. prot. 10772 del 11/06/2019 al fine di ottemperare a quanto previsto dal T.U.E.L. all'art. 254 comma

ATTESO CHE l'Amministrazione non ha trasmesso a tutt'oggi, inoltre, la seguente documentazione:

- elenco dei fondi a gestione vincolata al 31.12.2017 e relativa documentazione inerente il vincolo (per ogni fondo il tipo di finanziamento – eventuale co-finanziamento comunale – situazione delle entrate e dei pagamenti con relative determinazioni);
- mandati quietanzati dei pagamenti effettuati dal tesoriere e relativi ad ogni operazione ricadente nei fondi vincolati.

RICHIAMATO il parere della Sezione regionale di controllo per la Campania (delibera n. 66/2018, cit.) con il quale è stato precisato:

che l'OSL "nella richiamata logica della separazione tra gestione passata e quella corrente, pur avendo ampi poteri organizzatori per un rapido assolvimento dei propri compiti di liquidazione della massa passiva pregressa e di garanzia della par condicio creditorum, non risulta dotato di un autonomo potere deliberativo di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, che resta una prerogativa esclusiva del Consiglio comunale. È suo onere, peraltro, accertare avvalendosi della collaborazione dei responsabili competenti per materia, la sussistenza delle altre condizioni di cui al comma 4 dell'art. 254, ossia che la prestazione è stata effettivamente resa; che la stessa rientra nell'ambito delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente; che il debito non è stato pagato, anche solo parzialmente; che lo stesso non è prescritto".;

CONSIDERATO, inoltre, che il Consiglio di Stato, in merito alla questione si è espresso come segue: "*[L]'organo straordinario di liquidazione non effettua mai valutazioni caratterizzate da discrezionalità amministrativa [...] ma compie accertamenti o, tutt'al più, valutazioni di ordine tecnico [...](Sez. V, sentenza 2 ottobre 2012, n. 5170) "*;

RICHIAMATA la delibera della Corte dei Conti Sez. di Controllo per la Sicilia n. 124/2019, che in materia si è espressa come segue: *In definitiva, è da escludere che il coinvolgimento del Consiglio comunale nella fase di ammissione alla massa passiva dei debiti fuori bilancio possa essere inteso quale inutile "incombente istruttorio" gravante sulla procedura descritta dall'art. 254 TUEL, non potendo dare luogo alla mera replica della valutazione spettante all'OSL in punto di pertinenza della prestazione all'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza dell'ente locale. La delibera consiliare costituisce, piuttosto, elemento costitutivo della fattispecie normativa tipizzata dall'art. 194 TUEL che individua in un determinato atto di volontà promanante dall'organo istituzionale la genesi della responsabilità patrimoniale dell'ente per le obbligazioni maturate al di fuori del sistema autorizzatorio di bilancio.*

RILEVATO che dagli atti in possesso della Commissione risulta che sono stati effettuati acquisti di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui all'art. 191 del TUEL e quindi, è necessario che l'Ente adotti gli atti di cui all'art. 194 del TUEL per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

DATO ATTO CHE la Commissione ha avviato le procedure di cui all'art. 254, IV comma, del citato T.U., procedure che sono ancora in atto;

DATO ATTO CHE sono state presentate ulteriori n. 6 richieste di insinuazione al passivo;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale da COVID-19;

CONSIDERATO che le dimensioni nazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti sul territorio nazionale hanno reso necessaria l'adozione di misure organizzative che hanno comportato un rallentamento ulteriore delle attività istituzionali della Commissione e anche di quelle degli uffici comunali di Bojano;

DATO ATTO CHE nella fase emergenziale è fortemente raccomandato l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso ai luoghi pubblici con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

FATTO presente che tali circostanze comportano il superamento dei giorni di proroga assegnati alla Commissione per la chiusura degli adempimenti connessi alla rilevazione della massa passiva, anche nella considerazione che l'ultima istanza è stata presentata in data 08/04/2020 con prot. n.5356;

ATTESO CHE con deliberazione n. 3 del 03/02/2020, la Commissione straordinaria di liquidazione ha deciso:

- di proporre all'amministrazione Comunale di Bojano l'adozione della modalità semplificata di liquidazione del debito di cui all'art. 258 del testo Unico al fine di accelerare le operazioni di risanamento e contenere la spesa;
- di richiedere all'amministrazione comunale l'adesione alla procedura semplificata entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della suddetta deliberazione;
- di riservarsi di adottare con separati provvedimenti ogni occorrente atto nel rispetto della disciplina di settore;
- di dare atto che nel caso l'Amministrazione comunale non intenda aderire alla proposta di procedura semplificata, dovrà rendere adeguata motivazione ed indicare le risorse che intende destinare al pagamento della massa passiva e provvedere come per legge.

DATO ATTO CHE questa Commissione Straordinaria di Liquidazione, una volta acquisiti elementi contabili, parziali ma sufficienti per ritenere non conveniente la modalità ordinaria, stante l'assoluto squilibrio finanziario tra la stima presunta della massa attiva e l'ammontare presunto del complessivo debito di competenza di questa C.S.L., ha formulato la proposta di liquidazione semplificata al Commissario straordinario;

ATTESO CHE l'adozione della *"procedura semplificata ex art. 258 del TUEL, con la definizione transattiva delle pretese dei creditori, ha risolto molte difficoltà; è apprezzata da tutti gli OSL e, dove possibile, attuata. L'applicazione di detta procedura genera, oltre alla riduzione della massa passiva, l'importante effetto positivo di evitare all'Ente risanato le ulteriori richieste del creditore che vi aderisce"* (vedi Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n. 13/2012/FRG – cfr inoltre Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n.14/2009/IADC; studio svolto dal Ministero per l'Interno, pubblicato sul sito internet *"finanza locale .interno.it"*; Circolare F.L. 19/2003 avente ad oggetto: Conversione in legge 116 del 20 maggio 2003 del Decreto-legge 31 marzo 2003, n. 50. Disposizioni di interesse per gli Enti Locali);

- che *"Tale procedura consente di definire con una transazione la somma da versare al creditore entro tempi certi nell'ambito di una percentuale definita. Il creditore che accetta ha la certezza del pagamento in tempi brevi di quanto pattuito ed esce dalla procedura della"*

liquidazione straordinaria, che dovrebbe conseguentemente risultare alleggerita.”, come esplicitato dalla Circolare F.L. 28/1997 avente ad oggetto:” Modifiche introdotte dal Decreto legislativo 15 settembre 1997, n. 342 recante disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli Enti Locali a norma dell’art. 9, comma 1 della legge 15 maggio 1997 n. 127”;

DATO ATTO CHE con l’accettazione della procedura semplificata da parte dell’attuale amministrazione comporta, ai sensi dell’articolo 258, comma 3, la possibilità da parte dell’Organo Straordinario di Liquidazione di definire transattivamente le pretese creditorie anche periodicamente. La procedura semplificata prevede l’offerta transattiva, da parte dell’Organo straordinario, di una somma variabile tra cui il 40% ed il 60% del debito riconosciuto, in relazione all’anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell’accettazione della transazione. La procedura semplificata prevede necessariamente che entro 30 giorni la Giunta deliberi l’adesione dell’Ente locale e si impegni a mettere a disposizione le risorse finanziarie necessarie, ai sensi dell’art. 258 del TUEL;

PRESO ATTO della nota a firma del Commissario straordinario per la gestione del Comune di Bojano, prot. n. 2630 del 13/02/2020, con la quale si mette in evidenza che è necessario ed imprescindibile al fine di potersi pronunciare sulla proposta di adozione della modalità di liquidazione di cui all’art. 258 del TUEL, la nomina del Responsabile del Settore finanziario, da poco comunque nominato con Decreto del Commissario n. 6 del 17/03/2020;

RIMARCATO CHE alla luce di quanto sopra esposto, questa Commissione ritiene doverosa l’adozione della procedura semplificata prevista dall’art. 258 del Testo Unico, ai fini di un consistente contenimento della spesa e di un’accelerazione delle operazioni di risanamento, come chiarito con nota prot. 3272 del 25/02/2020 indirizzata al Ministero dell’Interno Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale della Finanza locale, al Commissario prefettizio e al Segretario comunale del Comune di Bojano;

RICHIAMATA la nota del Ministero dell’Interno, acquisita al protocollo del Comune al n. 22027 del 07/02/2020, nella quale si esplicita che nel caso di adozione della procedura semplificata ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell’ente interessato, un’anticipazione sino all’importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020;

RIMARCATO CHE questa Commissione, considerata la potenziale massa passiva di circa 18 milioni di euro, senza l’adozione della procedura semplificata prevista dall’art. 258 del TUEL e senza l’anticipazione, come da nota del Ministero dell’Interno, acquisita al protocollo del Comune n. 22027 del 07/02/2020, nella quale si prevede che nel caso di adozione della procedura semplificata ai comuni, alle province e alle città metropolitane che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1° giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell’ente interessato, un’anticipazione sino all’importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, è del parere che la procedura di risanamento ordinaria comporterà notevoli costi e tempi considerevolmente prolungati, con il rischio forte di non chiudere la procedura di dissesto;

RITENUTO, quindi, per quanto sopra esposto, di poter richiedere una ulteriore proroga degli adempimenti connessi alla chiusura della rilevazione della massa passiva, di ulteriori 180 giorni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 254, I comma;

Tutto ciò premesso e considerato;

RICHIAMATO il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli Enti locali dissestati";

RICHIAMATO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avente ad oggetto il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime, espressa in modo palese, esito accertato e proclamato dal Presidente:

DELIBERA

1) di dare atto che entro i termini di richiesta della precedente proroga, erano state presentate 154 istanze di ammissione alla massa passiva e che successivamente, sono state presentate ulteriori 6 istanze per un totale complessivo di 160 domande;

2) di dare atto che da una prima, sommaria analisi delle istanze presentate, l'importo totale della massa passiva ammonta ad € 18.702.837,62 oltre eventuali altre spese accessorie alla data del 08.04.2020 (data dell'ultima istanza pervenuta acquisita al prot. n. 5356);

3) di dare atto che la stragrande maggioranza dei debiti inseriti nella rilevazione sono privi di precedente impegno di spesa e della conseguente liquidazione amministrativa, ex art. 184 del T.U.E.L. 267/2000, integrando, così, la fattispecie dei debiti fuori bilancio ex art 194, lettera e) del suddetto testo unico;

4) di dare atto della necessità di acquisire dai responsabili dei servizi dell'ente l'attestazione prevista dall'art. 254, IV comma, del citato T.U.;

5) di dare atto che il Comune dovrà provvedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio;

6) di dare atto che la Commissione ha richiesto con deliberazione n. 3 del 03/02/2020, l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Testo Unico, da parte della Gestione Commissariale del Comune di Bojano, ritenendola valida in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia;

7) di dare atto che ad oggi non è stata adottata la deliberazione di autorizzazione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Testo Unico, da parte della Gestione Commissariale del Comune di Bojano;

8) di richiedere al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, una proroga di ulteriori 180 giorni per l'ultimazione dei lavori relativi alla rilevazione della massa passiva del Comune di Bojano;

9) di trasmettere il presente atto al MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI - DIREZIONE CENTRALE FINANZA LOCALE - Ufficio trasferimenti ordinari agli enti locali e risanamento degli enti locali dissestati, al Commissario Prefettizio, alla Sezione controllo della Corte dei conti Regione Molise, alla Prefettura di Campobasso, al Responsabile del servizio finanziario, al Revisore dei conti, al Segretario comunale e al Tesoriere dell'Ente;

10) di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile a norma dell'art. 4, comma 6, del D.P.R. 378/1993.

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il Presidente
dott. Fabrizio Cocola
COCOLA
FABRIZIO
18.04.2020
09:21:04 UTC

Il Segretario f.f.
dott. Pasquale De Falco

Firmato digitalmente da: Pasquale De Falco
Data: 18/04/2020 11:28:25

Il Componente
dott. Vincenzo Bisogno

Vincenzo
Bisogno

Firmato
digitalmente da
Vincenzo Bisogno
Data: 2020.04.18
11:50:16 +02'00'

Comune di Bojano
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pubbl. n° 193 del 20 APR 2020

Io sottoscritto Messo Comunale, certifico che copia del presente verbale è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Bojano dal giorno 20 APR 2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

BOJANO (CB)

Li, 20 APR 2020

IL MESSO
IL MESSO COMUNALE
Fiorino Niro


